

# IL LEGATO DI CRIPTOVALUTE TRA PRATICA E DIRITTO

Relazione per convegno in memoria del Notaio Enrico Marmocchi

(Federico Bonora)

## 1. Introduzione e inquadramento

La relazione si propone innanzitutto di fornire un inquadramento generale in materia di criptovalute, intese come *species* del più ampio *genus* delle cripto-attività. Solo in questo modo sarà poi possibile analizzare la specifica ipotesi in cui le criptovalute debbano costituire oggetto di legato. Focalizzando l'attenzione sulle cripto-attività che si prestano ad essere utilizzate come mezzo di pagamento, il classico esempio è costituito dai Bitcoin. Alla luce della loro sempre maggiore diffusione, i Bitcoin sono inevitabilmente destinati a costituire un elemento di interesse anche per noi Notai. Si procederà dunque innanzitutto a evidenziare la differenza intercorrente tra criptovalute quali i Bitcoin, e le altre tipologie di cripto-attività, portando all'attenzione la grande varietà di fenomeni che possono essere ricompresi entro tale generica definizione. Il termine cripto-attività è infatti idoneo a ricomprendere un ambito molto più ampio rispetto a quello che noi abbiamo in mente quando parliamo appunto di criptovalute. Semplificando al massimo e pensando alle valute virtuali come a gettoni (token), queste si caratterizzano per il fatto che tali gettoni rappresentano null'altro che sé stessi e il loro valore varia a seconda dell'andamento degli scambi. Da taluni sono ricondotti nell'ambito delle criptovalute anche gli stablecoin, che però meriterebbero di essere analizzati a parte. Al fine di porre rimedio alla volatilità che contraddistingue le criptovalute, gli stablecoin ancorano il loro valore a una valuta corrente di riferimento o a un altro asset stabile.

Cripto-attività non rientranti nel novero delle valute virtuali sono invece per esempio: 1) i security token, che attribuiscono diritti, come diritti agli utili, diritti di voto; 2) gli utility token, che consentono di usufruire di beni e servizi; 3) gli NFT'S: Token digitali unici e non intercambiabili (infungibili appunto, a differenza delle valute virtuali), basati sulla tecnologia blockchain, che rappresentano la proprietà di un asset digitale o fisico. In pratica, tali ultimi sono paragonabili a certificati di autenticità e proprietà digitale.

Si proverà anche a ripercorrere i tentativi della giurisprudenza e del legislatore di fornire una definizione di criptovaluta. Nonostante la sempre maggiore attenzione riservata al fenomeno e il conseguente proliferare di pronunce e di disposizioni normative in materia (basti citare a livello europeo il MICAR e sul versante italiano il decreto legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, oltre naturalmente alla disciplina fiscale introdotta con la legge di Bilancio 2023) si evidenzierà l'assenza di una definizione esaustiva, sotto il profilo giuridico, di criptovaluta. Sarà allora opportuno cercare di arrivare a una definizione guardando alla *summa divisio rerum* sancita dal nostro codice civile. Senza ombra di dubbio le criptovalute possono essere definite beni mobili immateriali, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 810 e 812.3 c.c. Al riguardo, secondo quanto ribadito anche da un recente studio del CNN, possiamo fare rientrare le criptovalute nel novero dei c.d. beni digitali. Appurato che si tratta di beni, si può senz'altro concordare con il tribunale di Firenze, che nella sentenza n. 18/2019 ha definito le valute virtuali come beni fungibili e consumabili. E' interessante sottolineare come Firenze abbia evidenziato le similitudini intercorrenti tra valute virtuali e valute legali, ma abbia chiarito che le due figure non sono sovrapponibili. Ciò detto, occorrerà chiedersi se le valute virtuali possano essere equiparate alle valute legali, alla luce della loro fungibilità e della loro idoneità a essere usate come mezzo di pagamento. La

risposta a parere di chi scrive è negativa. E' quindi assolutamente da escludere che l'ipotesi possa essere ricondotta nell'alveo dell'articolo 1277 del codice civile, restando invece discussa l'applicabilità degli artt. 1278 e 1279 c.c.

Da ultimo, le criptovalute non vanno confuse con le monete elettroniche, la cui definizione nel nostro ordinamento è dettata dall'art. 1.2, lettera h-ter T.U.B.

## **2. Modalità di conservazione delle valute virtuali**

Dopo esserci soffermati sul dibattito relativo alla natura giuridica delle criptovalute, sarà poi necessario prendere in considerazione le diverse modalità di conservazione delle stesse. Ebbene, al di là di ipotesi marginali, le modalità di conservazione sono essenzialmente due: "custodial" e "non-custodial". Quanto alla prima fattispecie, attraverso siti come Coinbase o Binance gli utenti possono avvalersi di operatori professionali che gestiscono per loro le criptovalute, potendosi fare un paragone con ciò che avviene con riferimento ai conti correnti bancari. Conseguentemente, al pari di un conto corrente bancario, il rapporto tra operatore e utente si configura come un deposito irregolare (in tal senso si è orientato anche il Tribunale di Firenze con sentenza n. 18/2019).

I portafogli "non custodial", in estrema sintesi, sono invece l'equivalente del tenere i propri risparmi in cassaforte. Non si tratta in questo caso di account digitali in cui il controllo diretto della criptovaluta è delegato a una terza parte, ma di portafogli che garantiscono che le criptovalute rimangano sempre nella disponibilità del singolo utente privato. Il rischio in tal caso non consiste in un possibile inadempimento dell'operatore, ma nella gestione autonoma delle criptovalute (e in particolare nel rischio di furto o smarrimento delle stesse).

## **3. Il legato di valuta virtuale**

A questo punto sono stati forniti tutti gli elementi per poter individuare un corretto *modus operandi* da adottare qualora un cliente intenda disporre a titolo particolare delle proprie criptovalute all'interno di un testamento e ci chieda una consulenza. Innanzitutto dovremo chiedere al cliente precisazioni in merito alla tipologia di criptovalute in suo possesso e come le stesse siano conservate. A seconda delle modalità di conservazione, il legato assumerà un diverso contenuto. In particolare, nell'ipotesi di custodia attraverso un operatore professionale, il tenore letterale del legato sarà molto simile al legato di somme depositate su conto corrente, riproponendosi dunque gran parte delle classiche tematiche che contraddistinguono tale ipotesi. Poiché gli operatori del settore sono di norma enti privi di strutture fisiche sul territorio, si esporranno alla platea alcuni spunti operativi da adottare, anche alla luce delle prassi adottate da tali enti in caso di decesso di un loro cliente. In generale sarà sufficiente produrre certificato di morte del titolare del conto; copia del documento di identità dell'erede; atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la qualità di erede; eventuale testamento pubblicato.

Riguardo alla qualificazione del legato, riprendendo le riflessioni sviluppate dalla dottrina notarile, si possono avanzare diverse ipotesi interpretative:

1. Legato di genere ai sensi dell'art. 653 c.c.: il legato avrebbe natura obbligatoria e produrrebbe effetti anche se, al momento della morte del testatore, non vi fossero più valute virtuali nel suo patrimonio. L'indicazione dell'account servirebbe quindi solo a facilitare l'individuazione del bene oggetto del legato, senza limitarne l'efficacia. Tuttavia, il riferimento a uno specifico account – se non diversamente precisato – potrebbe far emergere l'intento del testatore di non attribuire nulla al legatario qualora il patrimonio, alla sua morte, non contenesse più tali valute, salvo indicazione contraria nel testamento.

2. Legato di cosa determinata solo nel genere da prelevarsi dal patrimonio del testatore, ex art. 654 c.c.: il legato sarebbe produttivo di effetti solo se, al momento della morte del testatore, nel patrimonio del testatore fossero presenti valute virtuali. Se presente solo in

parte, il legato avrà effetto limitatamente alla quantità effettivamente esistente. Anche in questa ipotesi si tratterebbe di un legato di natura obbligatoria.

2. Legato di cosa da prelevarsi da un determinato luogo, ai sensi dell'art. 655 c.c.: il legato, determinato l'oggetto per *relationem*, produrrebbe effetti soltanto se fossero presenti valute virtuali sull'account indicato dal testatore, e nei limiti della quantità esistente all'apertura della successione. Aderendo alla tesi dominante, tale ipotesi ricorre solo quando il legato riguarda beni determinati solo nel genere o una certa quantità di beni, ma non quando l'oggetto è costituito da cose specificamente individuate.

3. Legato di credito ai sensi dell'art. 658 c.c.: si tratterebbe di un legato con effetti immediati, che comporta il trasferimento della titolarità del credito vantato verso l'exchange, potendo costituire oggetto del legato anche crediti futuri purché naturalmente ne sussista la titolarità in capo al testatore al momento del decesso.

Qualora invece la conservazione abbia luogo in assenza di intermediari, il lascito di criptovalute dovrà avvenire tramite *relatio* allo specifico portafoglio, risultando fondamentale garantire l'accesso allo stesso. In particolare, per questioni tecniche, la soluzione migliore è costituita dalla creazione di un portafoglio per ogni singolo legatario. In tal modo, all'apertura della successione non si dovrà procedere alla suddivisione tra più aventi diritto di criptovalute custodite su un unico supporto (il che darebbe luogo a problematiche tecniche e renderebbe il processo più gravoso e complesso). Qualora non si voglia creare una pluralità di portafogli - o comunque nel caso in cui si ritenga che i legatari potrebbero avere problemi a relazionarsi con le criptovalute - è sempre possibile ricorrere a un esecutore testamentario. La nomina di un soggetto che possieda nozioni e capacità tali da poter districarsi senza problemi in tale ambito agevolerà senz'altro il passaggio di consegne che seguirà alla morte del testatore.

#### **4. Caso pratico**

L'esposizione astratta della fattispecie si concluderà esponendo un caso pratico: un cliente si reca dal Notaio dichiarando di essere titolare di un account su un famoso exchange (ipotizziamo Coinbase) sul quale al momento sono presenti Bitcoin del valore di circa cinquecentomila euro. Allo stesso modo, egli è titolare di un portafoglio "non custodial" (ipotizziamo BlueWallet) contenente chiavi private relative a Bitcoin per un valore sempre pari a cinquecentomila euro. Il tutto risulta regolarmente dall'ultima dichiarazione dei redditi. Il testatore intende lasciare al proprio unico figlio i Bitcoin collegati all'account Coinbase e agli amici Tizio e Caio i Bitcoin riconducibili al portafoglio "non custodial". Il Notaio chiederà innanzitutto al cliente se i legatari padroneggiano la materia, e in caso contrario proporrà di nominare un esecutore testamentario. In secondo luogo, con riferimento a Tizio e Caio, il Notaio proporrà al cliente di creare due distinti portafogli, uno per ciascun legatario. A questo punto si sottoporà alla platea del convegno un possibile testo per ciascun legato contenuto nel testamento del cliente, evidenziando le differenti esigenze a seconda delle modalità di conservazione: da un lato sarà essenziale identificare con la massima precisione l'account Coinbase, dall'altro occorrerà indicare il luogo in cui sono custodite le "frasi seed" che permetteranno a Tizio e Caio (o all'esecutore testamentario) di recuperare i portafogli e il loro contenuto.

Si chiuderà infine la relazione con un accenno in relazione all'inserimento delle criptovalute all'interno di una dichiarazione di successione.